



SENT. 36 / 2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per le Marche

composta dai magistrati:

dott. Valter Camillo Del Rosario Presidente

dott. Guido Petrigni Consigliere

dott. Andrea Liberati Consigliere - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n.

23396 del registro di segreteria, promosso dalla Procura

regionale nei confronti di:

xxx, nato in xxx, residente a xxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, n.

xxx, (C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);

xxx, nato a xxx e residente a xxx, in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

(C.F. xxx);

visti gli atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 19 marzo 2024, con l'assistenza

del segretario dott. Matteo Quattrini, il consigliere relatore

dott. Andrea Liberati e il Pubblico Ministero, in persona del Vice

Procuratore Generale dott. Antonio Palazzo;

assenti le parti convenute, dichiarate contumaci.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione depositato il 6/7/2023, notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (ritirato dal xxx presso la casa comunale il 12/8/2023; restituito per compiuta giacenza per quanto riguarda il xxx), la Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale per le Marche ha convenuto in giudizio xxx e xxx per vederli condannare, in solido tra loro, al pagamento in favore del Ministero dell'Istruzione dell'importo complessivo di € 384.188,87, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese processuali.

In proposito, il P.M. ha riferito che la domanda giudiziale traeva origine da una vicenda delittuosa verificatasi nella scuola primaria dell'allora Istituto Comprensivo della Direzione Didattica di xxx, a danno di due minorenni, di cui si erano resi protagonisti i due collaboratori scolastici.

In particolare, il xxx ed il xxx erano stati riconosciuti colpevoli dei reati loro, rispettivamente, ascritti (di cui agli artt. 110, 81 cpv, 609 bis, assorbito nell'octies per entrambi gli imputati, e ter, ultimo comma, assorbito nell'octies per il solo xxx, e 609 octies, 61 nn. 1, 5 e 9 del c.p.), commessi ai danni di due bambine di 6 e 7 anni durante l'orario di lavoro, con sentenza n. xxx/2011 del 13/7/2011- 22/11/2011 del Tribunale di Pesaro e, pertanto, condannati alle pene, rispettivamente, di sette anni e sei anni e sei mesi di reclusione, al pagamento

delle spese legali, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili nonché all'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Tali statuizioni di condanna erano state confermate dalla Corte d'Appello di Ancona con sentenza del 19/12/2013 e, infine, dalla Corte di Cassazione con sentenza dell'8/10/2015, che, tuttavia, aveva annullato senza rinvio il capo della sentenza della Corte d'Appello di Ancona concernente le statuizioni civili, considerata la contestuale pendenza del giudizio risarcitorio instaurato dalle medesime parti civili dinanzi al Tribunale di Ancona.

Con ordinanze-ingiunzioni ex art. 186-ter c.p.c., provvisoriamente esecutive, del 6/9/2016 il Tribunale civile di Ancona aveva condannato il M.I.U.R. a pagare, a titolo di provvisoria, la somma di € 40.000,00 in favore dei genitori della minore xxx (in proprio e nella loro qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla medesima) e di € 40.000,00 in favore dei genitori della minore xxx (in proprio e nella loro qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla medesima), oltre interessi legali, nonché alla rifusione delle spese di lite, liquidate per ciascuna delle parti in complessivi € 2.200,00, oltre accessori.

Con decreto n. xxx del 7/11/2016 il dirigente p.t. del Servizio II dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche aveva disposto, in favore delle menzionate parti civili, la liquidazione di quanto stabilito dalle suddette ordinanze-ingiunzioni, per il complessivo importo di € 86.432,17.

	Con sentenza n. xxx del 31/3/2018, notificata in forma	
	esecutiva il 16/4/2018, il Tribunale civile di Ancona aveva	
	condannato:	
	in solido tra loro, il xxx, il xxx e il Ministero dell'Istruzione al	
	pagamento in favore dei sig.ri xxx e xxx (detratta la	
	provvisionale loro corrisposta per € 40.000,00, in esecuzione	
	dell'ordinanza- ingiunzione ex art. 186- ter c.p.c. del 6/9/2016)	
	di € 106.001,00, a titolo di risarcimento del danno non	
	patrimoniale subito dalla minore xxx, di € 20.000,00 ciascuno,	
	per danno non patrimoniale "iure proprio", e di € 9.162,00, a	
	titolo di danno patrimoniale, nonché alla rifusione delle spese	
	di lite ivi liquidate;	
	in solido tra loro, il xxx e il Ministero dell'Istruzione al	
	pagamento in favore dei sig.ri xxx e xxx (detratta la	
	provvisionale già loro corrisposta per € 40.000,00, in	
	esecuzione dell'ordinanza- ingiunzione ex art. 186- ter c.p.c.	
	del 6/9/2016) di € 117.516,00, a titolo di risarcimento del	
	danno non patrimoniale subito dalla minore xxx, di € 20.000,00	
	ciascuno, per danno non patrimoniale "iure proprio", e di €	
	2.355,00, a titolo di danno patrimoniale, nonché alla rifusione	
	delle spese di lite ivi liquidate;	
	il xxx, il xxx e il Ministero al pagamento delle spese inerenti	
	alla disposta consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in	
	sentenza.	
	Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche con	

	decreto prot. n. 11973 del 29/6/2018 aveva, quindi, disposto	
	la liquidazione a favore di tali soggetti delle somme stabilite	
	dalla suddetta sentenza, ammontanti a complessivi €	
	280.494,51 (al netto di quanto corrisposto in precedenza a	
	titolo di provvisionale).	
	Con sentenza n. xxx/2022 la Corte di Appello di Ancona aveva	
	confermato la sentenza n. xxx/2018 del Tribunale di Ancona,	
	per quanto riguarda i risarcimenti dovuti ai suddetti soggetti,	
	ed aveva, altresì, condannato il xxx ed il xxx a rifondere al	
	Ministero dell'Istruzione le somme da esso versate alle parti	
	private, da maggiorarsi di accessori e spese processuali.	
	Con note prot. n. 27400 e n. 27402 del 12/12/2022	
	l'Amministrazione aveva, pertanto, intimato: al xxx il	
	pagamento di € 212.208,91; al xxx e al xxx, in solido tra loro,	
	il pagamento di € 204.785,24; al xxx l'ulteriore pagamento di	
	€ 11.964,78, a titolo di rifusione delle spese processuali del	
	grado d'appello (determina di liquidazione n. 2143 del	
	20/12/2022 e quietanza di pagamento tratta da SICOGE).	
	Il xxx e il xxx non avevano, tuttavia, rimborsato	
	all'Amministrazione scolastica alcuna somma.	
	Ciò premesso, la Procura ha evidenziato la sussistenza:	
	a) del rapporto di servizio con il Ministero dell'Istruzione, in	
	quanto il xxx e il xxx erano, all'epoca dei fatti, collaboratori	
	scolastici;	
	b) delle condotte illecite, analiticamente descritte nelle	
	5	

	sentenze penali irrevocabili sopra citate, aventi efficacia	
	vincolante nel giudizio di responsabilità amministrativa, ai	
	sensi dell'art. 651 c.p.p.;	
	c) del nesso di causalità tra le condotte illecite tenute dal xxx	
	e dal xxx e il danno indiretto, che era stato subito dal Ministero	
	dell'Istruzione a seguito dei risarcimenti corrisposti alle parti	
	private;	
	d) dell'elemento soggettivo del dolo.	
	Pertanto, in data 3/4/2023 la Procura aveva emesso invito a	
	dedurre nei confronti del xxx e del xxx, contestando loro danni	
	per complessivi € 416.994,15, di cui:	
	a) € 204.785,24 a carico di entrambi, in solido, pari alle somme	
	versate dall'Amministrazione, a titolo di risarcimento e	
	rifusione delle spese processuali, in favore delle parti private	
	xxx e xxx;	
	b) € 212.208,91, a carico del solo xxx, pari alle somme versate	
	dall'Amministrazione, a titolo di risarcimento e rifusione delle	
	spese processuali, in favore delle parti private xxx e xxx.	
	Contestualmente all'invito a dedurre, la Procura aveva	
	avanzato richiesta di emissione di un provvedimento di	
	sequestro conservativo.	
	Pertanto, con decreto n. xxx/2023 del 3/4/2023 il Presidente	
	della Sezione giurisdizionale aveva autorizzato, nei limiti di	
	legge e sino alla concorrenza, rispettivamente, di €	
	204.785,24, nei confronti del xxx, e di € 416.994,15, nei	
	6	

confronti del xxx, il sequestro conservativo "ante causam", in favore del Ministero dell'istruzione, dei beni immobili, mobili e crediti di cui essi erano titolari.

Con ordinanza n. xxx/2023 del 17/5/2023, il Giudice designato, viste le dichiarazioni dei terzi, in gran parte negative, e tenuto conto della rifusione soltanto parziale delle spese legali, da parte del M.I.U.R., ai soggetti danneggiati, aveva confermato il sequestro conservativo nei confronti del solo xxx, nei limiti di legge, sino alla concorrenza di € 182.298,07, sui beni immobili e crediti ivi specificamente indicati.

Il xxx e il xxx non si costituivano nell'ambito del procedimento di sequestro conservativo "ante causam" e non svolgevano attività difensive neppure nella fase preprocessuale.

Conseguentemente, la Procura ha emesso atto di citazione nei loro confronti, chiedendone la condanna, in solido tra loro, al pagamento in favore del Ministero dell'Istruzione dell'importo complessivo di € 384.188,87, oltre rivalutazione, interessi e spese processuali.

Il xxx ed il xxx, benchè ritualmente citati in giudizio, sono rimasti contumaci.

* * * * *

All'udienza del 12/12/2023 il P.M. si riportava alle conclusioni in atti.

All'esito di tale udienza, in relazione alla problematica, rilevata

	d'ufficio, della sussistenza di un preesistente titolo esecutivo	
	giudiziale definitivo, costituito dalla sentenza della Corte	
	d'Appello di Ancona n. xxx/2022, passata in giudicato, che	
	aveva condannato il xxx e il xxx a rifondere al Ministero	
	dell'Istruzione le medesime somme oggetto dell'atto di	
	citazione proposto nei loro confronti dalla Procura regionale di	
	questa Corte, il Collegio, con ordinanza n. xxx/2023, riteneva	
	necessario assegnare al P.M. un termine, ai sensi dell'art. 101	
	del c.p.c., per depositare le proprie deduzioni su tale	
	fondamentale questione.	
	In data 15/1/2024 la Procura ha depositato una memoria, con	
	la quale, dopo aver argomentato in ordine all'insussistenza di	
	violazioni del principio del " <i>ne bis in idem</i> ", ha insistito per	
	l'accoglimento della domanda proposta a carico del xxx e del	
	xxx.	
	All'odierna udienza, ancora assenti i convenuti, il P.M. ha	
	illustrato la memoria depositata in data 15/1/2024.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	1. La fattispecie in esame riguarda un'ipotesi di danno indiretto	
	subito dal Ministero dell'Istruzione, che, a seguito delle	
	sentenze di condanna emesse dal Giudice civile, ha dovuto	
	risarcire i danni subiti da alcune parti private per effetto di	
	comportamenti delittuosi e penalmente sanzionati tenuti dai	
	collaboratori scolastici xxx e xxx.	
	2. In via preliminare, va esaminata la problematica afferente	

	alla preesistenza di un titolo esecutivo giudiziale in favore	
	dell'Amministrazione nei confronti di tali soggetti.	
	Risulta, infatti, che con sentenza n. xxx del 31/3/2018,	
	notificata in forma esecutiva il 16/4/2018, il Tribunale civile di	
	Ancona ha condannato:	
	in solido tra loro, il xxx, il xxx e il Ministero dell'Istruzione al	
	pagamento in favore dei sig.ri xxx e xxx (detratta la	
	provvisoria loro corrisposta per € 40.000,00, in esecuzione	
	dell'ordinanza- ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c. del 6/9/2016)	
	di € 106.001,00, a titolo di risarcimento del danno non	
	patrimoniale subito dalla minore xxx, di € 20.000,00 ciascuno,	
	per danno non patrimoniale "iure proprio", e di € 9.162,00, a	
	titolo di danno patrimoniale, nonché alla rifusione delle spese	
	di lite ivi liquidate;	
	- in solido tra loro, il xxx e il Ministero dell'Istruzione al	
	pagamento in favore dei sig.ri xxx e xxx (detratta la	
	provvisoria loro corrisposta per € 40.000,00, in esecuzione	
	dell'ordinanza- ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c. del 6/9/2016)	
	di € 117.516,00, a titolo di risarcimento del danno non	
	patrimoniale subito dalla minore xxx, di € 20.000,00 ciascuno,	
	per danno non patrimoniale "iure proprio", e di € 2.355,00, a	
	titolo di danno patrimoniale, nonché alla rifusione delle spese	
	di lite ivi liquidate;	
	- il xxx, il xxx e il Ministero al pagamento delle spese della	
	disposta consulenza tecnica d'ufficio.	

	Con sentenza n. xxx/2022, nel confermare le statuizioni	
	emesse in favore delle parti private dalla suddetta sentenza del	
	Tribunale, la Corte d'Appello di Ancona, accogliendo il gravame	
	proposto dall'Amministrazione, ha, altresì, specificamente	
	condannato, rispettivamente, il xxx e il xxx a rifondere al	
	Ministero dell'Istruzione tutte le somme da esso versate alle	
	suddette parti private, a titolo di risarcimento dei danni da esse	
	subiti, con relativi accessori e spese processuali.	
	Tali somme sono state analiticamente indicate, per ciascuno di	
	essi, nella sentenza n. xxx/2022, nel cui dispositivo figura	
	anche la condanna del xxx e del xxx a corrispondere	
	all'Amministrazione la rivalutazione monetaria, gli interessi	
	legali e le spese di difesa.	
	Orbene, le somme, al cui pagamento in favore del Ministero	
	dell'Istruzione la Corte d'Appello di Ancona ha condannato,	
	rispettivamente, il xxx ed il xxx, traggono origine dai medesimi	
	fatti illeciti oggetto del presente giudizio e risultano, altresì,	
	corrispondenti a quelle che costituiscono oggetto delle	
	domande risarcitorie proposte dalla Procura, dinanzi a questa	
	Corte, nei confronti dei medesimi soggetti.	
	Il Collegio rileva, dunque, che, al momento della proposizione	
	dinanzi a questa Corte, da parte della Procura, delle domande	
	risarcitorie nei confronti del xxx e del xxx, il Ministero	
	dell'Istruzione era già in possesso di un titolo esecutivo	
	giudiziale, costituito dalla sentenza definitiva n. xxx/2022	

questa Corte ha costantemente affermato che:

- "soltanto la formazione di un giudicato potrebbe comportare la preclusione dell'azione di responsabilità amministrativa nei confronti del reo ed in ordine al medesimo fatto per il quale fu pronunciata condanna" (cfr., in terminis, Corte dei conti, Sezione II App., sentenze n. 1 del 4/2/1976, n. 215 del 30/11/1977, n. 19 dell'11/2/1985; Sez. I App., sent. n. 325 del 28/10/1991; SS.RR., sent. n. 752 del 17/2/1992; Sez. II App., sent. n. 237 del 4/7/2001);

- "poiché il principio del "ne bis in idem" impedisce che un fatto, identico nella sua oggettività fenomenica, possa generare una duplicità di pretese risarcitorie, è precluso al P.M. contabile l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa, laddove il giudicato penale abbia statuito anche sulla quantificazione del danno erariale, attribuendo alla P.A., costituitasi parte civile, il relativo titolo esecutivo";

- "l'art. 2909 c.c. dispone che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi od aventi causa, stabilendo il divieto assoluto, per effetto del principio del "ne bis in idem", di una nuova fase cognitoria per una questione già decisa con efficacia di "cosa giudicata formale e sostanziale". Infatti, il giudicato sostanziale (di cui all'art. 2909 c.c.), che, in quanto riflesso di quello formale (ex art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto tra le parti per l'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto

controverso, si forma su tutto ciò che costituisce oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico-giuridico della pronuncia, spiegando, quindi, la sua autorità non solo nell'ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (cosiddetto giudicato esplicito) ma estendendosi necessariamente agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico-giuridico della pronuncia, ossia il dedotto e il deducibile (giudicato implicito). La definitività di una pronuncia assicura il superiore canone della certezza del diritto, attraverso il principio del ne bis in idem, teso ad evitare il formarsi (anche come semplice fattispecie di pericolo) di giudicati contrastanti (cfr. Corte dei Conti, Sez. Veneto, sent. n. 115/2013)".

Per quanto sopra esposto, non può essere condivisa la diversa tesi, prospettata dalla Procura nella memoria del 15/1/2024, secondo cui l'azione di responsabilità proposta avverso il xxx ed il xxx sarebbe, comunque, ammissibile.

La giurisprudenza appena illustrata, indubbiamente applicabile alla fattispecie oggetto del presente giudizio, è chiara nell'affermare che, in presenza di un giudicato formatosi sulla medesima questione sostanziale e tra le stesse parti e pure nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle

che avevano costituito lo scopo e il "petitum" del primo, è precluso il riesame della vicenda.

Ne deriva che, con riferimento alla fattispecie in esame, l'azione del P.M., quale organo promotore di giustizia, operante nell'interesse del pubblico erario e, quindi, dell'Amministrazione danneggiata, laddove ha richiesto il risarcimento delle medesime poste di danno, il cui diritto è già stato riconosciuto spettante al Ministero dell'Istruzione, mediante un titolo esecutivo giudiziale inoppugnabile ed immediatamente azionabile nei confronti del xxx e del xxx, dev'essere dichiarata inammissibile per carenza di concreto interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 del c.p.c., ove è previsto che: "*Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse*".

L'interesse ad agire, la cui carenza è rilevabile d'ufficio in qualunque stato e grado del processo (v. *ex plurimis*: Cassazione, sez. II, sent. n. 15084/2006), deve consistere, infatti, nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice; tale requisito non può identificarsi con un mero interesse astratto ad una pronuncia giudiziaria, che, dal punto di vista sostanziale, non potrebbe avere, come appare evidente nella peculiare fattispecie in esame, alcun riflesso pratico, dato che il Ministero dell'Istruzione è già in possesso di un titolo giudiziale inoppugnabile, sulla cui base

poteva e può procedere ad esecuzione forzata nei confronti del xxx e del xxx per ottenere il pagamento delle somme ad esso dovute, già esattamente quantificate nella sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. xxx/2022 (v. Cassazione, sezione II, sent. n. 20304/2004).

In altri termini, nel caso in esame è del tutto evidente che l'Amministrazione danneggiata avrebbe potuto e potrebbe ancora procedere ad attivare le azioni esecutive sui beni e sui crediti di cui sono titolari il xxx ed il xxx, avvalendosi del titolo giudiziale preesistente all'instaurazione del presente giudizio da parte della Procura e, dunque, senz'alcuna necessità di ottenerne uno ulteriore.

Conclusivamente, il Collegio ritiene che la domanda risarcitoria proposta dalla Procura nei confronti di tali soggetti debba essere dichiarata inammissibile per carenza d'interesse attuale giuridicamente apprezzabile e per violazione del principio del *ne bis in idem*.

3. Ferma restando la declaratoria d'inammissibilità, che assume valenza dirimente, il Collegio ritiene, comunque, necessario evidenziare quanto segue.

Infatti, dalla lettura dell'atto di citazione si desume che la Procura, a differenza di quanto statuito dal Giudice civile e da quanto indicato nell'invito a dedurre, ha ritenuto di poter addebitare ai convenuti xxx e xxx, con vincolo di solidarietà, i danni indiretti, subiti dall'Amministrazione, ricollegabili ad

	entrambi gli episodi delittuosi sopra illustrati.	
	In proposito, il Collegio rileva la palese diversità delle richieste	
	risarcitorie formulate nell'atto di citazione rispetto a quelle	
	prospettate nell'invito a dedurre.	
	Infatti, nell'invito a dedurre il P.M. aveva contestato danni	
	indiretti per complessivi € 416.994,15, di cui:	
	€ 204.785,24 a carico del xxx e del xxx, in solido tra loro, pari	
	alle somme versate dall'Amministrazione, a titolo di	
	risarcimento e rifusione delle spese processuali, in favore delle	
	parti private xxx e xxx;	
	b) € 212.208,91, a carico del solo xxx, pari alle somme versate	
	dall'Amministrazione, a titolo di risarcimento e rifusione delle	
	spese processuali, in favore delle parti private xxx e xxx.	
	Con l'atto di citazione del 6/7/2023 il P.M. ha, invece, chiesto	
	la condanna di entrambi i convenuti, in solido tra loro, al	
	pagamento in favore del Ministero dell'Istruzione dell'importo	
	di € 384.188,87, oltre rivalutazione, interessi e spese del	
	giudizio.	
	In particolare, a pag. 11 dell'atto di citazione, il P.M. ha	
	affermato che: <i>"Peraltro, in ragione della natura dolosa dei</i>	
	<i>comportamenti illeciti ascritti agli odierni convenuti, il</i>	
	<i>risarcimento del danno erariale indiretto in questione è da porsi</i>	
	<i>solidalmente a carico di entrambi.</i>	
	<i>La quantificazione del danno operata in questa sede, così come</i>	
	<i>l'imputazione dell'intero danno ad essi in solido, anziché</i>	

parziariamente, secondo il riparto prospettato nell'invito a fornire deduzioni, semmai valevole nei rapporti interni, costituiscono, all'evidenza, una mera "emendatio" delle determinazioni originariamente assunte in sede preprocessuale, come tale del tutto ammissibile. A quest'ultimo proposito, si ricorda, per mero tuziorismo, che, per insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, fatto proprio dalla giurisprudenza contabile (da ultimo, v. Corte dei conti, Sez. Friuli-Venezia Giulia, sent. n. 7/2023), si ha "mutatio libelli" quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un "petitum" diverso e più ampio oppure una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima".

In proposito, il Collegio osserva che l'art. 87 del c.g.c. prevede che: *"La citazione è altresì nulla, qualora non sussista corrispondenza tra i fatti di cui all'art. 86, comma 2, lettera e, e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre, tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni".*

A sua volta, l'art. 86, comma 2, lett. e, dispone che l'atto di citazione deve contenere *"l'esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni"*.

Orbene, risulta che nell'invito a dedurre il P.M. si era limitato a

	contestare i danni, differenziando le responsabilità dei	
	convenuti, così come statuito nelle sentenze del Giudice civile	
	e di quello penale, passate in giudicato.	
	Nell'atto di citazione, invece, non tenendo conto della chiara	
	affermazione di responsabilità, con vincolo di solidarietà, a	
	carico del solo xxx e del Ministero dell'Istruzione nei confronti	
	di xxx, di xxx e di xxx, così come emergente dalle sentenze del	
	Giudice civile (e, prima ancora, di quello penale), ha chiamato	
	in giudizio anche il xxx, per rispondere, solidalmente con il xxx,	
	dei danni derivanti dai fatti illeciti riguardanti tali soggetti	
	privati, travisando palesemente quanto statuito nelle suddette	
	sentenze passate in giudicato.	
	Ne deriverebbe, quindi, la nullità della citazione nella parte in	
	cui, mutando gli elementi essenziali già prospettati nell'invito a	
	dedurre nei confronti del xxx, ha esteso al medesimo la	
	responsabilità (in realtà, ascrivibile al solo xxx) per i danni	
	correlati alla vicenda "xxx", nullità che, tuttavia, non può	
	essere dichiarata dal Collegio, in quanto non eccepita dal xxx,	
	che è rimasto contumace nel presente giudizio.	
	In proposito, va, infatti, rammentato che l'art. 90, comma 3,	
	del c.g.c. dispone che, con la comparsa di costituzione, <i>"A pena</i>	
	<i>di decadenza, il convenuto deve proporre le eccezioni</i>	
	<i>processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio, tra cui</i>	
	<i>la non corrispondenza tra invito a dedurre e citazione, di cui</i>	
	<i>all'art. 87"</i> .	

Il Collegio deve pertanto, nel merito, dichiarare la palese infondatezza della prospettazione, da parte della Procura, della responsabilità ascrivibile al xxx per i danni indiretti subiti dal Ministero dell'Istruzione in correlazione alla vicenda "xxx".

In proposito, è sufficiente fare rinvio:

alla sentenza n. xxx/2011 del Tribunale di Pesaro, alla sentenza del 19/12/2013 della Corte d'Appello di Ancona ed alla sentenza dell'8/10/2015 della Corte di Cassazione, che hanno affermato la responsabilità penale del solo xxx per il reato compiuto a danno della minore xxx;

alla sentenza n. xxx/2018 del Tribunale civile di Ancona (v. pagg. 6, 16 e 17) ed alla sentenza n. xxx/2022 della Corte d'Appello di Ancona (v. pagg. 3, 11 e 12), da cui si desume la sussistenza della responsabilità del solo xxx (in solido con il Ministero dell'Istruzione) per il risarcimento dei danni in favore di xxx e xxx (sia in qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla minore xxx sia in proprio).

4. Considerato l'esito (sopra dettagliatamente illustrato) del presente giudizio, va disposta, ai sensi dell'art. 78 del c.g.c., la revoca del sequestro conservativo, che era stato autorizzato con decreto presidenziale n. xx del 3/4/2023 e che era stato confermato parzialmente, con ordinanza del giudice designato n. xxx del 17/5/2023, soltanto con riguardo a beni e crediti di pertinenza del xxx, ivi analiticamente elencati, e sino alla concorrenza della somma di € 182.297,07.

	Ai conseguenti adempimenti provvederà la Procura regionale.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per le	
	Marche, definitivamente pronunciando:	
	- dichiara inammissibile, in considerazione della preesistenza	
	di un titolo esecutivo giudiziale inoppugnabile, già in possesso	
	dell'Amministrazione, l'azione di responsabilità amministrativa	
	proposta dalla Procura nei confronti di xxx e di xxx, per	
	ottenere la rifusione dei danni indiretti subiti dal Ministero	
	dell'Istruzione per effetto del risarcimento da esso corrisposto	
	agli aventi diritto, in relazione alla vicenda riguardante la	
	minore xxx;	
	- dichiara inammissibile, in considerazione della preesistenza	
	di un titolo esecutivo giudiziale inoppugnabile, già in possesso	
	dell'Amministrazione, l'azione di responsabilità amministrativa	
	proposta dalla Procura nei confronti di xxx, per ottenere la	
	rifusione dei danni indiretti subiti dal Ministero dell'Istruzione	
	per effetto del risarcimento da esso corrisposto agli aventi	
	diritto, in relazione alla vicenda riguardante la minore xxx;	
	- dichiara priva di qualsiasi fondamento l'azione di	
	responsabilità amministrativa proposta dalla Procura nei	
	confronti di xxx, per ottenere la rifusione dei danni indiretti	
	subiti dal Ministero dell'Istruzione per effetto del risarcimento	
	da esso corrisposto agli aventi diritto, in relazione alla vicenda	
	riguardante la minore xxx.	

Inoltre, la Corte dispone la revoca del sequestro conservativo, che era stato autorizzato con decreto presidenziale n. xxx del 3/4/2023 e che era stato confermato parzialmente, con ordinanza del giudice designato n. xxx del 17/5/2023, soltanto nei riguardi del xxx, sino alla concorrenza di € 182.297,07, in relazione ai seguenti beni e crediti:

- importo di € 132,79, in giacenza sul conto corrente acceso presso la xxx, gruppo ICCREA;

- importo di 0,32, in giacenza su libretto postale aperto presso l'Ufficio Postale di xxx, Banco Posta di Poste Italiane;

- 70/100 dell'immobile, censito al catasto fabbricati del comune di xxx (xxx) (provincia di xxx), al foglio xxx, particella xxx, subalterno xxx (particella corrispondente al catasto terreni al foglio xxx, particella xxx), sito in xxx, piano xxx, con classamento in categoria A/2, classe 1, consistenza 4,5 vani, superficie di 75 mq;

- 70/100 dell'immobile, censito al catasto fabbricati del comune di xxx (xxx), al foglio xxx, particella xxx, subalterno xxx (particella corrispondente al catasto terreni al foglio xxx, particella xxx), sito in xxx, piano xxx, con classamento in categoria C/6, classe 2, consistenza 28 mq, superficie 33 mq;

- 2/21 dell'immobile, censito al catasto fabbricati del comune di xxx (xxx) (provincia di xxx) al foglio xxx, particella xxx, sito in via xxx, piano xxx, con classamento in categoria A/3, classe 2, consistenza 7,0 vani.

	Ai conseguenti adempimenti provvederà la Procura regionale.	
	Considerata la contumacia dei convenuti, non v'è luogo a	
	pronunzia sulle spese del presente giudizio.	
	Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19 marzo	
	2024.	
	Il Giudice estensore	Il Presidente
	Andrea Liberati	Valter Camillo Del Rosario
	(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)
	Sentenza depositata in segreteria il 02.04.2024	
	per Il Direttore della Segreteria	
	Dott.ssa Tiziana Camaioni	
	Il Funzionario amministrativo	
	Dott. Matteo Quattrini	
	(f.to digitalmente)	
	Rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 52, commi	
	1 e 2, del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, all'art. 9, paragrafi 1	
	e 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento	
	europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'art. 2-septies	
	del D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs.	
	10 agosto 2018, n. 101, si dispone che la Segreteria proceda,	
	in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento,	
	all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato	
	idoneo a rivelare l'identità dei soggetti convenuti e dei terzi-	
	con riferimento sia ai minori che ai genitori- citati nella	
	presente sentenza.	
	22	

[illegible]

	Valter Camillo Del Rosario	
--	----------------------------	--

	(firmato digitalmente)	
--	------------------------	--

	In esecuzione del suddetto provvedimento del Presidente della Sezione Giurisdizionale per le Marche ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e altri dati identificativi dei convenuti e dei terzi - con riferimento sia ai minori che ai genitori - citati.	
--	--	--

	Il funzionario amministrativo Dott. Matteo Quattrini	
	(firmato digitalmente)	